



COMUNE DI CAPODIMONTE

PROVINCIA DI VITERBO
P.zza della Rocca, 4 tel 0761/870043 fax 0761/871206

Ord. 20

Prot.

ORDINANZA PER IL TAGLIO DELLE SIEPI

IL SINDACO

Considerato che in più parti, in agro del territorio comunale, sulle strade rurali, il transito e la circolazione veicolare risulta difficoltosa causa l'esistenza di ramaglie e siepi che occupano porzioni della sede stradale stessa;

Tenuto conto per tanto, che occorre operare a salvaguardia e tutela delle strade comunali, vicinali e consortili di uso pubblico, anche attraverso lavori di manutenzioni e pulizia, sia per garantire il libero transito agli utenti e per evitare che l'incuria provochi con il tempo il danneggiamento del fondo stradale;

Ritenuto di dover adottare i provvedimenti necessari;

Viste le vigenti disposizioni di legge in merito;

Visto il dettame del vigente Codice della Strada, D.L.vo nr. 285/92 e suo Regolamento di Attuazione;

Visto il vigente Regolamento di Polizia Rurale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 8 del 07/03/2006;

Visto il T.U. per la tutela delle strade approvato con R.D. 1740/33;

Visto inoltre l'art. 13 del T.U. approvato con D.P.R. 393/59;

Vista la Legge 142/90;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Vista la Legge 689/81;

ORDINA

A tutti i frontisti delle strade comunali, vicinali, consortili di uso pubblico esistenti in agro del territorio comunale, di provvedere entro e non oltre il **31 MAGGIO 2019** per quanto in appresso:

- *al taglio delle siepi fiancheggianti le strade ed altresì al taglio dei rami delle piante oltre il ciglio stradale;*
- *allo sfalcio e ripulitura della vegetazione erbacea insistente sulle cunette in modo di non ostacolare il normale deflusso delle acque;*
- *a non abbandonare i residui dello sfalcio erbaceo, del taglio arboreo sui bordi della sede stradale e nelle cunette stesse.*

In caso di inadempienza, ovvero di irregolare o imperfetta esecuzione dei lavori e del ripristino, trascorso il termine prescritto, l'Amministrazione Comunale farà eseguire i suddetti lavori ed interventi, con spese a carico degli interessati, ferma restando la violazione accertata a carico del soggetto obbligato con sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 introdotto dall'art. 16 della legge 16/01/2003 nr. 3.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso nel termine di 60 gg dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, al TAR del Lazio (L. 1034/1971 e L. 205/2000) inviandone copia notificata anche a questo Comune, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Sig. Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla predetta pubblicazione (D.P.R. 1199/1971)

MANDA

La presente Ordinanza all'Ufficio Messaggio del Comune per la dovuta pubblicazione all'Albo della Casa Comunale e per le notifiche agli Uffici interessati.

DISPONE

Che i controlli in merito alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento dovranno essere effettuati dalla Polizia Locale congiuntamente a personale dell'Area Tecnica;

Che copia del presente provvedimento venga trasmessa a:

Polizia Locale - Sede; Comando Stazione Carabinieri Capodimonte; Comando Stazione Carabinieri Forestale di Montefiascone, al Responsabile Ufficio Tecnico - Sede; Presidente Università Agraria di Capodimonte

Li, 27/04/2019

IL SINDACO
Mario Fanelli

